



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

sessione ordinaria prima convocazione

Atto n. 10	Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES
Del 08/04/2013	

L'anno DUEMILATREDICI , il giorno OTTO , del mese di APRILE , alle ore 09.20 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

DATA 15/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. COSIMO D'AVERSA

REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

DATA 15/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. COSIMO D'AVERSA

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COPPOLA G. ANTONIO
INDINO ROCCO
ALFARANO GUERINO
ARDITO ANTONIO
CHIURI FERNANDO ANTONIO
DE MARCO PASQUALE
DELL'ABATE NUNZIO
FORNARO VINCENZO MARIA
FORTE GIANLUIGI
GIUDICE TEODORO
IANNI ANTONIO
MARRA ROCCO
NUCCIO ANTONIO
SCARASCIA PASQUALE
SCARCELLA ANTONIO
ZOCCO CARMINE
ZOCCO VITO

Pres.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Presenti n.	17	Assenti n.	0
-------------	-----------	------------	----------

Partecipa il Segretario Generale DOTT. GIUSEPPE RIZZO

E' presente il Vice Segretario Generale del Comune Dr. ssa Maria Rosaria PANICO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. INDINO ROCCO nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;***

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

preso atto dello schema di regolamento, vagliato dall'apposita commissioni consiliare regolamenti, da ultimo nella seduta del 8 marzo 2013, che disciplina il tributo sui rifiuti e il tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni, istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15

novembre 1993 n. 507;

RITENUTO opportuno fare proprio tale schema al fine di disciplinare le modalità di applicazione del tributo sui rifiuti e del tributo per i servizi indivisibili prestati dai Comuni sul territorio comunale, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tale regolamento deve individuarsi nel 1° gennaio 2013;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

Acquisito il seguente parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato:

“Esaminata la proposta con riferimento:

- a) Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b) Alla correttezza e regolarità della procedura;
- c) Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;

esprime parere: *“favorevole”*”;

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: *“favorevole”*;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Vista il D. Lgs. n. 267/00;

Uditi gli interventi in allegato;

Con il seguente esito delle votazione: sugli emendamenti proposti:

Emendamento n. 1: Art. 8 “produzione di rifiuti speciali non assimilati”. Comma 2, si propone la modifica della tabella categoria di attività percentuale e di abbattimento della superficie nel seguente modo: falegnamerie e attività similari, 60%; officine meccaniche e attività similari, 60%; fabbri e attività similari 60%; altre attività artigianali, 60%; attività commerciali 50%; professionisti 40%.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell' Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento n. 2: Art. 16 “determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”. Comma 3, lettera b). Si propone la modifica in tal guisa: “Soggetto che svolge attività di lavoro o di studio fuori regione per un periodo superiore a sei mesi, su istanza e se opportunamente documentato e dimostrato”.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6

CONTRARI – 11

Emendamento n. 3 :Art. 16. “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”.
Comma 4. Si propone la modifica in tal modo: “Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’ Art. 27. In caso di mancata dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica”.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell’ Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento n. 4. All’ Art. 16 “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”, comma 5, si propone la modifica in tal modo: “Per le utenze domestiche occupate e a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio, risultante nel Comune di Tricase, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all’ Art. 27 dei soggetti fisici che occupano l’immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6, nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l’occupante”.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell’ Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento numero 5: All’ Art. 20 “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”. Comma 1, si propone la modifica della percentuale di riduzione dal 6% al 20%.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI 6 (Dell’ Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento n. 6: All’ Art. 21 “Riduzione per le utenze non domestiche”, comma 2, si propone la modifica dell’ultimo periodo nel seguente modo: “il la riduzione, così determinata, non può essere comunque superiore al 10% della quota variabile del tributo”.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell’ Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento n. 7: All’ Art. 22 “Riduzioni tariffarie”, comma 1, lettera c), si propone la seguente modifica: “Locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a altro uso non continuativo ma ricorrente. Riduzione del 30%”.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell’ Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento n. 8: All' Art. 22 “Riduzioni tariffarie”, comma 1, lettera d), si propone la seguente modifica: “Abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o dimorino per più di sei mesi all'anno all'estero o in altra regione Italiana. Riduzione del 30%. Se la dimora riguarda un solo componente, riduzione del 10%”.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell' Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Emendamento n. 9: All' Art. 23 “Tributo giornaliero”, comma 4, si propone la seguente modifica al primo periodo: “La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di un 365 esimo della tariffa annuale del tributo. Quota fissa e variabile maggiorata del 5%.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 6 (Dell' Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

CONTRARI – 11

Sul complessivo Regolamento TARES così come in allegato:

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 11

CONTRARI – 6 (Dell' Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

Per l'immediata esecutività:

VOTAZIONE

FAVOREVOLI – 11

CONTRARI – 6 (Dell' Abate, Scarascia, Zocco V., Forte, De Marco, Scarcella)

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del tributo comunale sui servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
5. A seguito di separata votazione con il risultato sopra evidenziato, rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

IL PRESIDENTE

INDINO ROCCO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIUSEPPE RIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

Tricase, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.
- ☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- ☐

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
